

21 ottobre 2022 - n.23

I Jolly di Simone



<https://www.youtube.com/user/simonechiarelli>

a cura di **Simona Anzani**

Focus istituzionale



Approvato dal Consiglio dei Ministri CCNL enti locali

Il Consiglio dei ministri ha dato oggi (20 ottobre) il via libera all'ipotesi di Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto delle Funzioni locali per il triennio 2019-21, che riguarda circa 430 mila dipendenti.

“Sono molto soddisfatto – dichiara il presidente dell’Aran, Antonio Naddeo – per l’approvazione da parte del Consiglio dei ministri di un contratto importante e molto atteso dai circa 430 mila dipendenti di Comuni, Province, Regioni e Camere di commercio. **Ora c’è il passaggio alla Corte dei conti e, poi, la sottoscrizione definitiva, che potrebbe avvenire nella prima decade di novembre. Il via libera di oggi arriva al termine di una trattativa lunga, ma che ha portato a un risultato importante per l’intera categoria.**

Abbiamo concluso **tre contratti nazionali da gennaio ad oggi, Funzioni centrali, Sanità e ora Funzioni locali**, per circa 1 milione e 300 mila lavoratrici e lavoratori del settore pubblico. Ora occorre concentrare **gli sforzi sul rinnovo del contratto dell’Istruzione e ricerca** per il quale abbiamo calendarizzato quattro riunioni per i prossimi 14 giorni. L’Aran è sempre in attività.

Ringrazio il governo e, in particolare, il ministro Brunetta per aver sostenuto fin dall’inizio e in tutte le sedi, il rinnovo dei contratti del pubblico impiego e che, anche oggi, si è adoperato attivamente per l’approvazione del contratto nel Consiglio dei ministri. In questi 20 mesi di governo **il tema della contrattazione pubblica è tornato centrale e rilevante** come non accadeva da tempo, e speriamo si possa continuare con altrettanto impegno”.

- **Numerose e rilevanti innovazioni sugli aspetti salienti del trattamento normo-economico del personale.**
- L'incremento retributivo medio del comparto è di 100,27 euro mensili per tredici mensilità, considerando anche le risorse aggiuntive dello 0,55% e 0,22%, **l'incremento mensile arriva a 117,53 euro. Gli arretrati medi del contratto sono pari a poco meno di 1.900 euro.**
- **È stata messa in atto una revisione del sistema di classificazione del personale adeguandolo alle peculiari esigenze organizzative e gestionali degli enti.**
- A completamento del sistema di classificazione, è prevista una **rivisitazione del sistema degli incarichi di posizione organizzativa e di elevata qualificazione, che ne aumenta la rilevanza.**
- Un nuovo regime delle **progressioni economiche orizzontali che prevede "differenziali stipendiali" da intendersi come incrementi stabili del trattamento economico**, finalizzati a remunerare il maggior grado di competenza professionale progressivamente acquisito dai dipendenti, nello svolgimento delle attribuzioni proprie dell'area di classificazione.
- Individuata una **soluzione classificatoria per il personale della Sezione educativa e scolastica, e ulteriormente specificata la disciplina della sezione della Polizia locale, rivedendo il regime di alcune indennità.**
- Nel nuovo contratto si istituisce, inoltre, una **nuova Sezione per le professioni ordinistiche** nella quale viene ricompreso il personale le cui mansioni richiedono obbligatoriamente l'iscrizione a Ordini professionali.
- Anche il **sistema delle relazioni sindacali** ha visto un'importante revisione nella prospettiva di un ampliamento del rilievo dei moduli partecipativi dell'informazione e del confronto e con la valorizzazione dell'Organismo paritetico per l'innovazione.
- Sono state poi apportate modifiche sostanziali ad alcuni istituti del rapporto di lavoro, ricercando un equilibrato rapporto tra l'estensione dei diritti dei lavoratori e la salvaguardia delle esigenze organizzative e funzionali delle aziende ed enti.
- Rilievo assume, infine, la nuova disciplina del lavoro a distanza nelle due tipologie di lavoro agile, previsto dalla legge 81/2017 e lavoro da remoto, che sostituiscono la precedente tipologia del telelavoro.

Lavoro agile, ecco la relazione della Commissione tecnica

La Commissione tecnica sul lavoro agile nella Pa, nominata l'8 marzo 2022 con decreto del ministro della Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, **ha tracciato un bilancio della propria attività nella relazione finale pubblicata oggi.**

I 14 esperti, coordinati da Michele Tiraboschi, ordinario di diritto del lavoro dell'Università di Modena e Reggio Emilia, **avevano il mandato di “definire e implementare l'attuazione e le modalità del lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche a regime nella fase post emergenziale”**, secondo la nuova regolazione costruita a partire dal 2021 **coerentemente con il rinnovo dei contratti di lavoro e la riapertura delle attività economiche e sociali.**

La Commissione si è mossa in due direzioni:

- da un lato, **verso il monitoraggio empirico del fenomeno del lavoro agile nella Pa**, per raccogliere informazioni ed esperienze, in modo da disporre di dati ed elementi fattuali “utili a superare l'estrema (e sterile) polarizzazione oggi presente nel dibattito pubblico”;
- dall'altro lato, **verso la ricostruzione del quadro normativo e istituzionale di riferimento per il settore pubblico.**

Monitoraggio empirico del fenomeno del lavoro agile nella Pa: in attesa dei nuovi dati Istat (l'ultima rilevazione, riferita al 2020, aveva evidenziato come **solo un'amministrazione su tre avesse analizzato l'impatto dello smart working sulla produttività dell'ente**), la Commissione ha operato in sintonia con il Dipartimento della Funzione pubblica, predisponendo una **bozza di questionario da somministrare alle amministrazioni, in collaborazione con Formez PA**. L'ipotesi è quella di indirizzare l'indagine, che era stata programmata per l'estate e poi sospesa in seguito alla caduta del Governo, a un **campione di 284 amministrazioni, tra centrali e locali**.

Quadro normativo e istituzionale di riferimento per il settore pubblico: l'analisi ha preso il via dalla sottoscrizione, il 10 marzo 2021, del **Patto Governo-sindacati per l'innovazione del lavoro pubblico e l'innovazione sociale** "con l'obiettivo di **delineare gli snodi tecnici della necessaria transizione dal lavoro agile emergenziale (poco più di un lavoro domiciliare forzato) a una nuova organizzazione del lavoro nelle amministrazioni pubbliche**".

Centrali sono state le **Linee guida del 30 novembre 2021**, emanate d'intesa con i sindacati nell'ambito delle trattative dei rinnovi contrattuali 2019-2021, che la relazione definisce come **"la cifra concreta del più generale processo di trasformazione e modernizzazione della Pubblica amministrazione** e, al tempo stesso, un **chiaro segnale di come il lavoro pubblico possa davvero rappresentare un tassello non marginale e non in controtendenza rispetto alle grandi trasformazioni in atto per ripensare il lavoro nel nostro Paese**".

Performance, depositata la relazione della Commissione tecnica

La Commissione tecnica per la performance, nominata ad aprile dal ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, e presieduta da **Claudia Ciccodicola** (vice capo del Servizio Gestione del personale della Banca d'Italia), **ha depositato oggi la relazione sullo stato dei lavori**. Nel testo si legge che la **prima attività**, all'indomani del suo insediamento, è stata **l'elaborazione di "considerazioni tecniche a supporto della risposta del Dipartimento della Funzione pubblica alle osservazioni della Commissione europea sulla riforma della Pubblica amministrazione"**, in particolare rispetto alle **azioni di monitoraggio dei Piao** (Piani integrati di attività e organizzazione) e al **collegamento tra gli strumenti di valutazione delle performance individuali e i percorsi di carriera**.

La Commissione di esperti ha individuato le **possibili linee di intervento e definito quattro aree generali di priorità, anche sulla base delle principali criticità emerse in questi ultimi anni:**

- 1) il rafforzamento della capacità di programmazione strategica delle amministrazioni: Piao, Kpi (Key performance indicators) e partecipazione;**
- 2) il rafforzamento e la valorizzazione del ruolo degli Oiv (Organismi indipendenti di valutazione);**
- 3) la digitalizzazione del processo di programmazione e valutazione della performance;**
- 4) la valorizzazione del capitale umano e delle competenze anche attraverso la leva della valutazione individuale.**

Piao sotto la lente

Rispetto al Piao, definito nella relazione **uno strumento che "rivoluziona l'intero processo di programmazione strategica, riorientandolo verso gli obiettivi di valore pubblico attesi"**, la Commissione di esperti ha suggerito **"azioni di accompagnamento delle amministrazioni all'introduzione dei Piao, finalizzate a 'fare cultura' sulle finalità di integrazione e semplificazione del nuovo strumento e sulle modalità da adottare, anche sul piano organizzativo"** e **"azioni di monitoraggio ex post su alcune dimensioni di analisi** (in particolare, orientamento al valore pubblico, qualità degli obiettivi, integrazione verticale e orizzontale, selettività e semplificazione), **finalizzate a raccogliere evidenze sul processo di adozione dei Piao e sugli impatti del nuovo strumento, per calibrare gli eventuali interventi di fine tuning"**.

La Commissione ha predisposto un **apposito questionario destinato alle Pa**. "L'obiettivo - si legge nella relazione - **è duplice**:

- **da un lato, raccogliere evidenze empiriche** di come sta funzionando il processo di pianificazione integrata presso le amministrazioni;
- **dall'altro lato, orientare i comportamenti delle Amministrazioni stesse**, indicando le **modalità organizzative e i contenuti che caratterizzano una buona pianificazione integrata, in un'ottica di condivisione delle migliori prassi"**.

È già iniziato, inoltre, **l'esame massivo dei Piao caricati sulla piattaforma.**

“L'analisi - spiega la Commissione - guarderà innanzitutto **alcune variabili come le dimensioni delle amministrazioni, la collocazione geografica, il comparto di appartenenza, il numero di dipendenti.** I dati saranno analizzati con una cadenza periodica, anche al fine di rilevare eventuali dinamiche differenti nel tempo”.

Performance e carriera

Rispetto alla performance, gli esperti, **dopo aver richiamato le previsioni dei contratti collettivi che già prevedono forme di collegamento tra valutazione della performance e premialità, hanno individuato "alcune aree di miglioramento** (es. qualità degli obiettivi di performance e dei relativi indicatori, trasparenza dei processi valutativi, formazione manageriale sulle competenze valutative), **con riflessi positivi sia sul link tra premi collettivi e performance organizzativa, sia su quello tra premi individuali e performance dei singoli”.**

<https://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/ministro/19-10-2022/performance-depositata-la-relazione-finale-della-commissione-tecnica>

Mercato dei Contratti pubblici, pubblicato il rapporto ANAC

Il report evidenzia una crescita notevole per gli appalti di forniture, specialmente in ambito sanitario. In diminuzione invece quelli di lavori, soprattutto nel settore dei servizi

L'Autorità Nazionale Anticorruzione ha pubblicato il rapporto sul mercato dei contratti pubblici relativo al **primo quadrimestre 2022**. Sulla base di quanto rilevato nella Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, **aumentano notevolmente gli appalti per le forniture, in particolare in ambito sanitario**.

Contratti Pubblici: il report ANAC sul I quadrimestre 2022

I primi quattro mesi del 2022 registrano in particolare una crescita del 40% sull'importo delle forniture (51% dei circa 84,5 miliardi complessivi), a fronte di una diminuzione dei lavori del 33% (15,4% dei circa 84,5 miliardi).

Come spiega ANAC, l'aumento delle forniture è dipeso in gran parte da un **importante bando multi-lotto della Centrale di Committenza della Regione Lombardia, Azienda Regionale per l'Innovazione e Acquisti (ARIA SPA)**, con un bando di oltre 6,3 miliardi di euro in cui è stata considerata l'opzione del rinnovo e l'aumento del quinto d'obbligo per un totale di circa 14,7 miliardi di euro.

La flessione dei lavori è dipesa in gran parte da una diminuzione degli appalti nel settore servizi di interesse generale (elettricità, gas, trasporti, telecomunicazioni, servizi postali, gestione rifiuti, approvvigionamento idrico ecc.). Diminuzione rispetto al quadrimestre precedente, anche nei **settori lavori e servizi (rispettivamente -45,6% e -13,6%)**, **mentre si registra un aumento delle forniture del 12,5%**.

I dati sulle procedure

Incremento significativo, in termini di importo, per le procedure aperte nei settori ordinari e speciali (rispettivamente +68,5% e +113,1%); si segnala invece una **diminuzione invece delle procedure ristrette**, in particolare nei settori ordinari (-71,5%) **oltre che una flessione degli affidamenti diretti in particolare nei settori ordinari** (-52,5%) e **delle procedure negoziate senza bando in particolare nei settori speciali** (-82,9%).

Guardando invece al **numero, le procedure ristrette registrano una flessione in entrambi i settori ordinari e speciali** (rispettivamente -21,0% e -37,0%) e un **aumento degli affidamenti diretti, sempre in entrambi i settori ordinari e speciali** (rispettivamente +18,8% e +19,1%).

<https://www.lavoripubblici.it/news/mercato-contratti-pubblici-pubblicato-rapporto-anac-29548>

Le sentenze ed i provvedimenti di interesse



Imu sulla prima casa: indipendentemente dal nucleo familiare, l'esenzione spetta sempre al possessore che vi risiede e vi dimori abitualmente

Corte costituzionale, Sentenza n. 209 del 2022

«Nel nostro ordinamento costituzionale non possono trovare cittadinanza misure fiscali strutturate in modo da penalizzare coloro che, così formalizzando il proprio rapporto, decidono di unirsi in matrimonio o di costituire una unione civile». È quanto si legge nella sentenza n. 209 depositata oggi (relatore Luca Antonini,) con cui la Corte costituzionale, accogliendo le questioni che aveva sollevato davanti a sé, ha dichiarato illegittimo l'articolo 13, comma 2, quarto periodo, del decreto-legge n. 201/2011 là dove parlando di «nucleo familiare» finisce per penalizzarlo, in contrasto con gli articoli 3, 31 e 53 della Costituzione. L'illegittimità è stata estesa anche ad altre norme, in particolare a quelle che, per i componenti del nucleo familiare, limitano l'esenzione ad uno solo degli immobili siti nel medesimo comune (quinto periodo del comma 2 dell'articolo 13, DI 201/2011) e che prevedono che essi optino per una sola agevolazione quando hanno residenze e dimore abituali diverse (comma 741, lettera b) della legge n. 160 del 2019, come modificato dall'articolo 5-decies del DI 146/2021). Quest'ultima norma, ha precisato la Corte, è stata introdotta dal legislatore per reagire all'orientamento della giurisprudenza di legittimità: la Cassazione è infatti giunta «a negare ogni esenzione sull'abitazione principale se un componente del nucleo familiare risiede in un comune diverso da quello del possessore dell'immobile».

La Consulta ha chiarito che **questo orientamento è dipeso dal riferimento al nucleo familiare così come emerge dalla norma su cui la Corte si è autorimessa la questione di legittimità**; ha poi precisato che in «**un contesto come quello attuale**», «**caratterizzato dall'aumento della mobilità nel mercato del lavoro, dallo sviluppo dei sistemi di trasporto e tecnologici, dall'evoluzione dei costumi, è sempre meno rara l'ipotesi che persone unite in matrimonio o unione civile concordino di vivere in luoghi diversi, ricongiungendosi periodicamente, ad esempio nel fine settimana, rimanendo nell'ambito di una comunione materiale e spirituale**». Pertanto, ai fini del riconoscimento dell'**esenzione sulla «prima casa», non ritenere sufficiente - per ciascun coniuge o persona legata da unione civile - la residenza anagrafica e la dimora abituale in un determinato immobile, determina un'evidente discriminazione rispetto ai conviventi di fatto. I quali, in presenza delle medesime condizioni, si vedono invece accordato, per ciascun rispettivo immobile, il suddetto beneficio**. La Corte ha dunque ristabilito **il diritto all'esenzione per ciascuna abitazione principale delle persone sposate o in unione civile e però ha ritenuto «opportuno chiarire» che le dichiarazioni di illegittimità costituzionale non determinano, in alcun modo, una situazione in cui le cosiddette "seconde case" ne possano usufruire**. Da questo punto di vista, le dichiarazioni di illegittimità costituzionale mirano a responsabilizzare «**i comuni e le altre autorità preposte ad effettuare adeguati controlli**», controlli che «**la legislazione vigente consente in termini senz'altro efficaci**».

https://www.cortecostituzionale.it/documenti/comunicatistampa/CC_CS_20221013101907.pdf

https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?param_ecli=ECLI:IT:COST:2022:209

La Consulta si esprime sulla portata e sul significato del principio di offensività desumibile dall'art. 25 della Costituzione.

Corte costituzionale, Sentenza n. 211 del 2022

Questa Corte ha, in più occasioni, affermato che **il rispetto del principio di offensività (nullum crimen sine iniuria), desumibile dall'art. 25, secondo comma, Cost. (ex plurimis, sentenza n. 354 del 2002), comporta che il legislatore, nell'esercizio della sua discrezionalità, può reprimere sul piano penale, come fattispecie di reato, soltanto condotte che, nella loro descrizione tipica comunque rispettosa del principio di legalità, consistano, altresì, in comportamenti dal contenuto offensivo di beni meritevoli di protezione, anche sotto il profilo della loro mera esposizione a pericolo.**

Con orientamento costante (ex multis, sentenze n. 225 del 2008, n. 265 del 2005, n. 519 e n. 263 del 2000) si è, altresì, precisato che **il principio di offensività opera su due piani distinti: da un lato, come precetto rivolto al legislatore, diretto a limitare la repressione penale a fatti che, nella loro configurazione astratta, presentino un contenuto offensivo di beni o interessi ritenuti meritevoli di protezione (offensività «in astratto»); dall'altro, come criterio interpretativo-applicativo per il giudice comune, il quale, nella verifica della riconducibilità della singola fattispecie concreta al paradigma punitivo astratto, dovrà evitare che ricadano in quest'ultimo comportamenti privi di qualsiasi attitudine lesiva (offensività «in concreto»).**

Quanto al primo aspetto, il principio di offensività «in astratto» non implica che l'unico modello, costituzionalmente legittimo, sia quello del reato di danno. Rientra, infatti, nella discrezionalità del legislatore la scelta per forme di tutela anticipata, che colpiscano l'aggressione ai beni giuridici protetti nello stadio della semplice esposizione a pericolo, nonché, correlativamente, l'individuazione della soglia di pericolosità alla quale riconnettere la risposta punitiva (sentenza n. 225 del 2008); prospettiva nella quale non è precluso, di norma, il ricorso al modello del reato di pericolo presunto (sentenze n. 133 del 1992, n. 333 del 1991 e n. 62 del 1986). In tale ipotesi, tuttavia, affinché il principio di offensività possa ritenersi rispettato, occorrerà «che la valutazione legislativa di pericolosità del fatto incriminato non risulti irrazionale e arbitraria, ma risponda all'id quod plerumque accidit» (sentenza n. 225 del 2008; analogamente, sentenza n. 333 del 1991 e, più recentemente, sentenze n. 109 del 2016, n. 141 e n. 278 del 2019).

Insomma, anche i reati di pericolo presunto, ai quali va ascritta la previsione di cui all'art. 73 cod. antimafia, devono essere connotati dalla necessaria offensività della fattispecie criminosa (sentenza n. 360 del 1995). Il principio di offensività del reato, anche nella sua configurazione come fattispecie di pericolo, postula che le qualità personali dei soggetti o i comportamenti pregressi degli stessi non possono giustificare disposizioni che attribuiscono rilevanza penale a condizioni soggettive, salvo che tale trattamento specifico e differenziato rispetto ad altre persone non risponda alla necessità di preservare altri interessi meritevoli di tutela.

<https://www.ildirittoamministrativo.it/Consulta-si-esprime-sulla-portata-e-sul-significato-del-principio-di-offensivit%C3%A0-desumibile-art-25-della-Costituzione/ult3007>

Camere di commercio, illegittimo l'obbligo di riversare al bilancio dello stato i risparmi derivanti dalle regole di contenimento della spesa

Corte costituzionale, Sentenza n.210 del 2022

Sebbene in contesti di grave crisi economica si possa ritenere appropriata la scelta legislativa di imporre regole di contenimento della spesa, non altrettanto si può dire per l'obbligo di riversare al bilancio dello Stato i risparmi così ottenuti, vanificando lo sforzo sostenuto dalle Camere di commercio nel conseguire quei risparmi. È quanto si legge nella sentenza n.210 depositata oggi (redattore il giudice Angelo Buscema) con cui la Corte costituzionale ha ritenuto irragionevole l'applicazione alle Camere di commercio delle disposizioni sull'obbligo di riversare al bilancio dello Stato i risparmi derivanti dalle regole di contenimento della spesa, a fronte della loro particolare autonomia finanziaria che preclude la possibilità di ottenere finanziamenti adeguati da parte dello Stato e interventi di ripianamento di eventuali deficit generati dalla gestione amministrativa dei medesimi.

La Corte ha osservato che, a decorrere dall'anno 2017, l'entità del diritto camerale che le imprese corrispondono alle Camere di commercio è stata oggetto di riduzione da parte del legislatore in maniera crescente fino ad arrivare al cinquanta per cento. Tale riduzione, in aggiunta all'obbligo di riversare al bilancio dello Stato i risparmi derivanti dalle norme di contenimento, ha inciso in maniera progressivamente più gravosa sui bilanci delle Camere di commercio rendendo, dal 2017 e fino al 2019, i sacrifici imposti dalle disposizioni censurate non più sostenibili e non compatibili con il dettato costituzionale.

https://www.cortecostituzionale.it/documenti/comunicatistampa/CC_CS_20221014095618.pdf

https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?param_ecli=ECLI:IT:COST:2022:210

Escluse dall'appalto delle opere del Pnrr le ditte che non assumono giovani (30%) e donne (15%)

ANAC: Parere di precontenzioso n. 451 del 5 ottobre 2022

Fa bene un'amministrazione pubblica a escludere dalla gara di appalto delle opere del Pnrr le ditte che non si impegnano ad assicurare le quote di occupazione femminile e giovanile stabilite dal decreto Semplificazioni 77/2021. Non è, infatti, sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa dichiarazione dell'obbligo di garantire, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto di una quota prestabilita di occupazione di **giovani e donne**. E' quanto ha stabilito l'Autorità Anticorruzione con il parere di precontenzioso n. 451 del 5 ottobre 2022 richiesto dalla società esclusa dai lavori di adeguamento sismico e di sicurezza della scuola Rodari di Firenze. I lavori, con importo a base di gara di 233.539 euro, prevedevano l'obbligo ai partecipanti di dichiarare il proprio impegno al rispetto delle quote di assunzione giovanile e femminile.

“Trattandosi di investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza o del Piano Nazionale per gli investimenti Complementari - scrive Anac - sono esclusi dalla gara gli operatori economici che non assumano l’obbligo di salvaguardare, in caso di aggiudicazione del contratto e con riferimento alle assunzioni necessarie per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, una quota pari al 30 per cento di occupazione giovanile e una quota pari al 15 per cento di occupazione femminile”.

<https://www.anticorruzione.it/-/escluse-dall-appalto-delle-opere-del-pnrr-le-ditte-che-non-assumono-giovani-30-e-donne-15->

In Trentino-Alto Adige il bilinguismo opera anche nei concorsi pubblici di polizia. Pronuncia del Consiglio di Stato.

Consiglio di Stato, Sez.VI, sent, del 17 ottobre 2022, n. 8802.

Nell'Alto Adige, l'uso parificato della lingua tedesca e della lingua italiana nelle pubbliche amministrazioni, garantito sia dall'Accordo di Parigi del 1946 sia dallo statuto speciale del 1972 (d.P.R. n. 670/1972), vige anche nei rapporti con gli organi di polizia.

Ne discende che il titolo di studio richiesto per diventare agente o assistente di Polizia è il diploma di istruzione di scuola secondaria di primo grado, cui corrisponde, come declinato dall'art. 4 del d.P.R. 752 del 1976, l'attestato di bilinguismo "C".

"l'Autonomia speciale dell'Alto Adige, come incardinata dall'Accordo di Parigi del 1946, in cui l'Italia ha garantito agli abitanti di lingua tedesca della Provincia Autonoma di Bolzano l'uso paritetico della lingua tedesca e della lingua italiana nelle Pubbliche Amministrazioni e successivamente codificata dallo Statuto speciale del 1972 (D.P.R. n. 670/1972), ha disposto all'art. 100 che: "I cittadini di lingua tedesca della provincia di Bolzano hanno facoltà di usare la loro lingua nei rapporti con gli uffici giudiziari e con gli organi e uffici della pubblica amministrazione situati nella provincia o aventi competenza regionale, nonché con i concessionari di servizi di pubblico interesse svolti nella provincia stessa. (omissis)

“Gli uffici, gli organi e i concessionari di cui al primo comma usano nella corrispondenza e nei rapporti orali la lingua del richiedente e rispondono nella lingua in cui gli atti sono stati avviati da altro organo o ufficio; ove sia avviata d’ufficio, la corrispondenza si svolge nella lingua presunta del cittadino cui è destinata”.

(omissis)

“il Collegio ritiene che i medesimi ragionamenti, stante l’importanza della funzione, in considerazione della stretta strumentalità ai fini della tutela delle minoranze linguistiche come bene tutelato dallo Statuto speciale, di rango costituzionale, comportano però che qualsiasi partecipante al concorso poteva rendersi conto di tale cornice giuridica e fattuale, e quindi non sono fondate le censure spiegate con questo motivo d’appello”.

<https://www.ildirittoamministrativo.it/In-Trentino-Alto-Adige-il-bilinguismo-opera-anche-nei-concorsi-pubblici-di-polizia-Consiglio-Stato/ult3004>

Non è sufficiente l'illegittimità dei provvedimenti per provare l'ingiustizia del danno, specie allorquando l'illegittimità si fonda su mere inadempienze procedurali

CGA Sicilia, sentenza n. 1050 del 13 ottobre 2022

L'Adunanza plenaria ha già affermato che **la responsabilità in cui incorre l'Amministrazione per l'esercizio delle funzioni pubbliche è inquadrabile nella responsabilità da fatto illecito** (Ad. plen. 23 aprile 2021 n. 7). I requisiti della **responsabilità da fatto illecito** sono la **presenza di una condotta imputabile, il danno ingiusto, il nesso di causalità e l'elemento soggettivo.**

Di tali requisiti due meritano di essere attenzionati nella presente controversia: **l'ingiustizia del danno e il nesso di causalità.**

"Elemento centrale nella fattispecie di responsabilità ora richiamato è quindi l'ingiustizia del danno, da dimostrare in giudizio". Declinata nel settore relativo al risarcimento del danno per lesione di interessi legittimi, di cui all'art. 7 comma 4 c.p.a., **"il requisito dell'ingiustizia del danno implica che il risarcimento potrà essere riconosciuto se l'esercizio illegittimo del potere amministrativo abbia leso un bene della vita del privato, che quest'ultimo avrebbe avuto titolo per mantenere o ottenere, secondo la dicotomia interessi legittimi oppositivi e pretensivi"** (23 aprile 2021 n. 7).

La decisione sulla domanda risarcitoria quindi **“dipende dalla decisione in orln conclusione non risulta comprovato, neppure a seguito dell’attività istruttoria compiuta da questo Giudice, il nesso di causalità fra i provvedimenti annullati, e più in generale la condotta dell’Amministrazione, e il danno richiesto da parte appellante.dine alla spettanza del bene della vita”** (Ad. plen. 23 aprile 2021 n. 7). Ciò in quanto **l’ingiustizia del danno che fonda la responsabilità dell’Amministrazione per lesione di interessi legittimi si correla alla dimensione sostanzialistica di questi ultimi, quali interessi correlati a un bene della vita coinvolto nell’esercizio della funzione pubblica, e comunque a una situazione soggettiva sostanziale facente parte della sfera giuridica di cui il soggetto è titolare.**

In tale prospettiva **“solo se dall’illegittimo esercizio della funzione pubblica sia derivata per il privato una lesione della sua sfera giuridica quest’ultimo può fondatamente domandare il risarcimento per equivalente monetario”** (Ad. plen. 23 aprile 2021 n. 7).

Non è quindi sufficiente allegare l’illegittimità dei provvedimenti per superare lo scrutinio del requisito (della fattispecie risarcitoria) dell’ingiustizia del danno, specie allorquando l’illegittimità si fonda su mere inadempienze procedurali, come nel caso di specie.

In particolare **è onere di chi chiede il risarcimento del danno provare gli elementi della fattispecie e, in particolare, per quanto attiene all’ingiustizia del danno non tanto “dimostrare quale altro e diverso contenuto (legittimo) avrebbe dovuto e/o potuto avere l’atto impugnato” (come invece ritenuto da parte appellante) ma provare l’insussistenza delle ragioni poste a giustificazione dei provvedimenti adottati e, in particolare, della revoca, atteso il breve lasso di tempo nel quale ha prodotto effetti il provvedimento di sospensione.**

Così scrutinato il profilo dell'ingiustizia del danno, non riscontrata con riferimento al provvedimento di revoca, il Collegio scruta la portata causale dei provvedimenti annullati rispetto al danno richiesto, cioè se i provvedimenti annullati abbiano determinato la mancata erogazione dei finanziamenti (evento lesivo) con conseguente danno economico per l'OMISSIS-

Si tratta quindi di valutare se nel periodo di circa sei mesi nel quale detto provvedimento è rimasto efficace esso ha prodotto l'asserito danno.

In conclusione non risulta comprovato, neppure a seguito dell'attività istruttoria compiuta da questo Giudice, il nesso di causalità fra i provvedimenti annullati, e più in generale la condotta dell'Amministrazione, e il danno richiesto da parte appellante.

<https://iusmanagement.org/2022/10/20/non-e-sufficiente-lillegittimita-dei-provvedimenti-per-provare-lingiustizia-del-danno-specie-allorquando-lillegittimita-si-fonda-su-mere-inadempienze-procedurali/>

Diritto di accesso: se il parere legale è citato, è atto endoprocedimentale e quindi accessibile

TAR Lazio, sentenza n. 13262 del 17 ottobre 2022

La società ricorrente ha avversato il **diniego parziale alla richiesta di accesso agli atti contenuto nella nota dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni del 19 maggio 2022, con la quale è stato concesso l'accesso a tutti i documenti del procedimento sanzionatorio condotto nei confronti della ricorrente, con esclusione del parere legale reso dal servizio giuridico** – specificamente richiamato nell'ordinanza-ingiunzione emessa a conclusione del procedimento stesso

Secondo i giudici **il parere in discussione non può essere collocato “nella categoria delle note/elaborazioni con funzione di studio e preparazione del contenuto di atti o provvedimenti, sottratte all'accesso ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. a)”**.

Sul punto è utile richiamare la giurisprudenza amministrativa (TAR Lazio, Sez. I, 11 giugno 2020, n. 6457) che si è pronunciata con riguardo alla **identica previsione di esclusione contenuta nel Regolamento disciplinante l'accesso adottato dall'Autorità nazionale anticorruzione:**

“la disposizione relativa alle note, gli appunti, le proposte degli uffici ed ogni altra elaborazione con funzione di studio e di preparazione del contenuto di atti o provvedimenti” non può trovare applicazione laddove i suddetti atti vadano ad innestarsi nell’iter procedimentale, assumendo la configurazione di veri e propri atti endoprocedimentali” dovendo **“essere interpretata sia alla luce dell’art. 22, comma 1, lett. d), della legge n. 241/1990, che assoggetta al diritto di accesso anche gli atti interni al procedimento, sia alla luce dell’art. 24, comma 1, della legge n. 241/1990, che indica i documenti sottratti all’accesso.**


Ciò comporta che la **predetta disposizione, nella parte in cui sottrae all’accesso “le note, gli appunti, le proposte degli uffici ed ogni altra elaborazione con funzione di studio e di preparazione del contenuto di atti o provvedimenti”** risulterebbe in palese contrasto con l’art. 22, comma 1, lett. d), della legge n. 241/1990 se fosse interpretata nel senso di escludere tout court tali atti dal diritto di accesso, cioè anche nel caso in cui assumano la valenza di veri e propri atti endoprocedimentali”.

Nella fattispecie in esame non vi è dubbio che **il parere reso dal servizio giuridico costituisca un vero e proprio documento amministrativo endoprocedimentale, al punto da essere stato oggetto di una precisa richiesta formale formulata dall’amministrazione procedente, da aver determinato la sospensione del termine di conclusione del procedimento e da essere espressamente richiamato nelle premesse del provvedimento finale.**

Conclusivamente, per le ragioni esposte va annullato **il parziale diniego frapposto dall’Autorità, ordinando a quest’ultima di esibire il documento oggetto dell’istanza di accesso presentata dalla ricorrente.**

<https://iusmanagement.org/2022/10/19/diritto-di-accesso-se-il-parere-legale-e-citato-e-atto-endoprocedimentale-e-quindi-accessibile/>

La dottrina



**Questionario di monitoraggio sul Piao.
L'ennesimo adempimento che conferma le
impressioni di tutti: puro "layer of bureaucracy"**

il sito delle **AUTONOMIE LOCALI**

<https://leautonomie.asmel.eu/questionario-di-monitoraggio-sul-piao-lennesimo-adempimento-che-conferma-le-impressioni-di-tutti-puro-layer-of-bureaucracy/>

L'attuazione del PNRR nella disciplina dei contratti pubblici



<https://www.diritto.it/lattuazione-del-pnrr-nella-disciplina-dei-contratti-pubblici/>

Diritti soggettivi e interessi legittimi: “tecniche di accertamento” contrastanti



<https://www.diritto.it/diritti-soggettivi-e-interessi-legittimi-tecniche-di-accertamento-contrastanti/>

Concorso polizia di stato: escluso per un tatuaggio, l'avv. romano vince il ricorso



<http://www.salvisjuribus.it/concorso-polizia-di-stato-escluso-per-un-tatuaggio-lavv-romano-vince-il-ricorso/>

L'integrazione tramite il valore dello "Stato di diritto"



https://www.federalismi.it/nv14/editoriale.cfm?eid=649&content=L%27integrazione%2Btramite%2Bil%2Bvalore%2Bdel%2B%27%27Stato%2Bdi%2Bdiritto%27%27&content_auth=%3Cb%3EGiovanni%2BPitruzzella%3C%2Fb%3E

La rotazione possibile

Maurizio Lucca

«Libero Pensatore» (è tempo di agire)

<https://www.mauriziolucca.com/la-rotazione-possibile/>

Conclusione



“Il successo è la somma di piccoli sforzi ripetuti giorno dopo giorno”

(Robert Collier)

“Grazie per averci seguito...
Mi trovi anche su ...”

<https://community.omniavis.it/>

[https://www.youtube.com/channel/UCkXXWPcvX97TrIb-1b
ORtLA](https://www.youtube.com/channel/UCkXXWPcvX97TrIb-1bORtLA)

<https://www.youtube.com/user/omniavis>

Simona Anzani

